

Allegato A al D.D.G. n. 1065 del 03.06.2021

Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2021

1. In applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 2.000.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si predisporranno due elenchi, rispettivamente al 30.06 e al 31.12. L'Amministrazione si riserva di erogare il contributo semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio regionale.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.
 - a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
 - b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
 - c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest' ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - **cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;**
 - **residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione;** i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
 - **nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;**
 - **indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.** Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;

 - attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
 - in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.

6. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di graduare l'informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze legate a ciascun semestre dell'anno 2021 in modo che le istanze possano essere inoltrate nei tempi previsti per i nati fino al 31 dicembre 2021.

Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno determinate, come per l'anno 2020, dall'inserimento da parte dei Comuni su apposito programma accessibile dal sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai latori di istanze. A tal fine, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Comuni trasmetteranno all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Via Trinacria n.34 Palermo - la richiesta di finanziamento a firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato software. Tale elenco deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente;
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione;
- numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.

La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica (per ogni semestre) e deve contenere espressamente l'attestazione a firma del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.

7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
11. I dati forniti ai fini del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla L.R. 10/2003. Titolare del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali email: famiglia.politichegiovani@regione.sicilia.it.